



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: tribunalefederalesicilia@lnd.it

pec tribunalefederale@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 111 TFT 09

DEL 07 OTTOBRE 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI Fax 091-6808498

Giattino Fabio 091 6808 422

Lo Nigro Aldo 091 6808 421

Porzio Franco 091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it

sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda 091 6808 405

attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy 091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it

sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe 091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it

settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it (PEC)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE (già Commissione Disciplinare Territoriale) Fax 091 6808462

Tribunalefederalesicilia@lnd.it

tribunalefederale@indsicilia.legalmail.it (pec)

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE (già Commissione
Disciplinare Territoriale) Fax 091 6808462**

corteappellosicilia@Ind.it
cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it (pec)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero 091 6808 408
Lo Iacono Lia 091 6808 428
sicilia.amministrazione@Ind.it
sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona 091 6808 463
sicilia.giudicesportivo@Ind.it
giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria 091 6808 409
gatto@Ind.it
gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Cinquemani Francesco 091 6808 425
sicilia.segreteria@Ind.it
sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Lo Sicco Laura 091 6808 440
crInd.sicilia01@figc.it
sicilia.segreteria@Ind.it

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura 091 6808 440
laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498

Saccà Giovanni 091 6808 433
sicilia.settoretecnico@Ind.it

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni 091 6808 410
Sconzo Giulio 091 6808 423
sicilia.tesseramento@Ind.it
sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495

Bevilacqua Silvio 091 6808 406
Mendola Paolo 091-6808 475
sicilia.dr5@Ind.it
sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe 091 6808 473
Cutrera Giovanni 091 6808 410
sicilia.femminile@Ind.it
femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)

Si comunica altresì che, con deliberazione del Commissario ad Acta della F.I.G.C. del 30 Luglio 2014 approvato con deliberazione del Presidente del CONI n.112/52 del 31/07/2014 e pubblicato sul C.U. 36/A del 01/08/2014, sono stati identificati due nuovi Organi di Giustizia Sportiva Territoriale che sostituiscono la Commissione Disciplinare Territoriale:

Tribunale Federale Territoriale

tribunalefederalesicilia@Ind.it

(PEC tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

Corte Sportiva di Appello Territoriale

corteappellosicilia@Ind.it

(PEC cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Giovanni Bertuglia e dal Prof. Ugo Caldarella, assistiti dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, e l'intervento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 07 ottobre 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n° 26/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Michele TRAMUTA (Presidente della A.S.D. REAL UNIONE)
A.S.D. REAL UNIONE

Con nota 1077pf13-14/GS/reg del 15 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il Sig. Michele Tramuta, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento al punto 2, comma 5 del C.U. n° 89 del 07/10/2013 della L.N.D., per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al campionato regionale Juniores di tesserare e affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Con la medesima nota, e per quanto ascritto al predetto tesserato, è stata altresì deferita la A.S.D. Real Unione, ex art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta.

Il sig. Tramuta ha fatto pervenire nei termini di rito memoria a discolpa, evidenziando la propria buona fede, ritenendo che non fosse più necessario indicare il tecnico abilitato e comunque precisando che la società rappresentata non ha preso parte al campionato regionale Juniores nella stagione sportiva 2013-2014 .

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse; il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo la modifica del deferimento dovendosi

contestare la violazione di cui all'art.44 del Regolamento L.N.D. per il mancato tesseramento dell'allenatore relativamente al campionato di 1^a categoria piuttosto che al campionato Regionale Juniores ed ha chiesto l'applicazione di € 500,00 di ammenda per la società e di mesi cinque di inibizione a carico del tesserato.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che la modifica sostanziale del deferimento, sia in merito al fatto storico che alle norme violate, non può essere accolta e pertanto la stessa va rigettata. Inoltre dagli accertamenti effettuati emerge che la A.S.D. Real Unione, nella stagione sportiva 2013-2014 non ha preso parte al campionato regionale Juniores. Peraltro le due gare indicate in deferimento, come da distinte di gare allegare in atti, sono valevoli per il campionato di prima categoria, stagione sportiva 2013-2014, e pertanto non attinenti a quanto contestato.

Ne consegue il proscioglimento delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e risultate insussistenti.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi le parti deferite Sig. Michele TRAMUTA e A.S.D. REAL UNIONE perché il fatto non sussiste.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 27/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Giuseppe LO SCIUTO (Presidente dell'U.S.D. Roccapalumba).

U.S.D. ROCCAPALUMBA

Con nota 1078pf13-14/GS/reg del 14 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il Sig. Giuseppe Lo Sciuto, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento al punto 2, comma 5 del C.U. n° 89 del 7 ottobre 2013 della L.N.D., per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al campionato regionale Juniores di tesserare e affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto tesserato è stata altresì deferita la U.S.D. Roccapalumba, ex art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi quattro a carico del tesserato e dell'ammenda di € 400,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale, osserva che dagli accertamenti effettuati emerge che l'U.S.D. Roccapalumba, nella stagione sportiva 2013-2014 non ha preso parte al campionato regionale Juniores. Peraltro le due gare indicate in deferimento, come da distinte allegare in atti, sono valevoli per il campionato di prima categoria, stagione sportiva 2013-2014, e pertanto non attinenti a quanto contestato.

Ne consegue il proscioglimento delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e risultate insussistenti.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi le parti deferite Sig. Giuseppe LO SCIUTO e U.S.D. ROCCAPALUMBA perché il fatto non sussiste.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n° 28/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
 Sig. Gaetano DIVITA (Presidente della A.S.D. Sporting Eubea).
 A.S.D. SPORTING EUBEA

Con nota 1079pf13-14/GS/reg del 13 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il Sig. Gaetano Divita, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento al punto 2, comma 5 del C.U. n° 89 del 7 ottobre 2013 della L.N.D., per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al campionato regionale Juniores di tesserare e affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto tesserato è stata altresì deferita la A.S.D. Sporting Eubea, ex art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi quattro a carico del tesserato e dell'ammenda di € 400,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale, osserva che dagli accertamenti effettuati emerge che la A.S.D. Sporting Eubea, nella stagione sportiva 2013-2014 non ha preso parte al campionato regionale Juniores. Peraltro le due gare indicate in deferimento, come da distinte allegare in atti, sono valevoli per il campionato di prima categoria, stagione sportiva 2013-2014, e pertanto non attinenti a quanto contestato.

Ne consegue il proscioglimento delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e risultate insussistenti.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi le parti deferite Sig. Gaetano DIVITA e A.S.D. SPORTING EUBEA perché il fatto non sussiste.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 324/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
 Sig.ra AMATO STEFANIA (Presidente della POL. D. COMPRENSORIO NORMANNO all'epoca dei fatti);
 POL. D. COMPRENSORIO NORMANNO (oggi A.S.D. PATERNO' 1908).

Con nota 6466/7662 pf13-14/MS/vdb del 08/05/2014, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) le parti sopra indicate, per le seguenti violazioni:

La Sig.ra Amato Stefania, nella spiegata qualità, per la violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e dell'art. 8 comma 15 CGS, in relazione all'art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., per non avere ottemperato alla decisione della C.A.E. presso la L.N.D. prot. 62 del 18/12/2013 emessa a seguito del reclamo del calciatore Mondello Alberto.

La società indicata a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto al proprio Presidente.

Quanto sopra è emerso in ragione delle indagini sollecitate alla Procura Federale da parte del Presidente del Comitato Regionale Sicilia con nota del 17/02/2014, a cui era allegata la segnalazione del calciatore Mondello Alberto, il quale lamentava il mancato pagamento,

nei termini regolamentari, dell'importo riconosciutogli dalla C.A.E. con la decisione n° 62 sopra indicata.

Le parti deferite non sono comparse all'udienza odierna né hanno fatto pervenire memorie difensive o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso come da verbale.

Il Tribunale Federale Territoriale preliminarmente rileva che, nelle more, la società ha cambiato denominazione, per cui appare probabile che quest'ultima non abbia ricevuto rituale comunicazione del rinvio dell'udienza alla data odierna.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale rinvia il presente procedimento all'udienza del 14 ottobre 2014 ore 15.30, disponendo darsene comunicazione alla A.S.D. Paternò 1908 (già Pol. D. Comprensorio Normanno), alla sig.ra Amato Stefania ed alla Procura Federale.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 07/10/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**